

STUDIO LEGALE
Avv. Fabio Puglisi
Via Turchia n. 21
96100 Siracusa
Tel/fax 0931-491444
Tel. Mobile 3925288219

AL TRIBUNALE DI VERBANIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO

Per i Professori:

- **Maria Laurino**, nata a Potenza il 12.05.1977, codice fiscale LRNMRA77E52G942K, residente in Tito (PZ), via Settentrionale n.150;
- **Pierangelo Morganti**, nato a Omegna il 24.12.1965 ed ivi residente in Via F.lli Di Dio n. 34, codice fiscale MRGPNG65T24G062Y;
- **Piacentini Giuseppe**, nato a Gambara il 06.05.1957, codice fiscale PCNGPP57E06D891U, residente in Bee(VB), via Tirana n.4;
- **Verrelli Anna**, nata a Veroli il 28.04.1973 ed ivi residente nella c.da S. Angelo in Villa n.23, codice fiscale VRRNNA73D68L780B;
- **Vicenti Carla**, nata ad Altamura il 13.07.1976, codice fiscale VCNCRL76L53A225I, residente in Bee (VB), via Tirana n.4;

tutti elettivamente domiciliati in Siracusa nella via Turchia n. 21, presso lo studio dell' Avv. Fabio Puglisi, (C.F. PGLFBA78P06I754W), che li rappresenta e difende, giusta procura in allegato al presente atto, (per le comunicazioni: Fax 0931/491444; indirizzo di P.E.C. fabio.puglisi@avvocatisiracusa.legalmail.it;

RICORRENTI

CONTRO



1) **MIUR, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere 76/a, C.F.:80185250588, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in 10128 - Torino, Corso Stati Uniti n. 45;

RESISTENTE

2) **MIUR, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte**, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in 10121 - Torino corso Vittorio Emanuele n. 70 , C.F.: 97613140017, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in 10128 - Torino, Corso Stati Uniti n. 45;

RESISTENTE

3) **MIUR, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio IX Ambito Territoriale del Verbano Cusio Ossola** , in persona del Dirigente p.t., con sede in Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/C, C.F.: 94029530030, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in con sede in 10128 - Torino, Corso Stati Uniti n. 45;

RESISTENTE

4) **M.I.U.R., Ministero dell'Istruzione, - Ufficio IX Ambito Territoriale di Vercelli**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede in Vercelli, Piazza Roma n. 17, C.F. 80006080024, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sede in 10128 – Torino, Corso Stati uniti n. 45

nei confronti

1) **I.N.P.S. - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale** (ex Gestione INPDAP), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore (C.F.:80078750587), sede in (00144) Roma, Via Ciro il Grande 21;

CONTROINTERESSATA

2) tutti i docenti di Lingue e Culture straniere nella scuola secondaria di secondo grado, di Musica, Scienze Motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, di Italiano, Storia e Geografia Lingua e seconda Lingua comunitaria, classi di concorso AB24, A30, A048, A022 e AA25 risultanti inseriti nelle relative graduatorie provinciali e d'istituto, che potrebbero essere pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

CONTROINTERESSATI

Oggetto: 1) riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato; 2)



conseguente collocazione nella posizione stipendiale maturata a seguito del predetto riconoscimento dell'intero servizio pregresso svolto; 3) esatta ricostruzione della carriera, con computo corretto dell'intero servizio preruolo prestato; 4) conseguente riconoscimento delle differenze retributive e contributive dovute a seguito della ricollocazione stipendiale di competenza, e/o risarcimento del danno da responsabilità contrattuale per mancate e/o irregolari retribuzione e contribuzione; 5) riconoscimento del corretto punteggio ai fini della mobilità volontaria (provinciale) e di quella interna (d'istituto) e conseguente eventuale modifica della posizione nelle relative graduatorie.

PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO

Tutti i ricorrenti sono dipendenti del Ministero dell'Istruzione, in qualità di docenti a tempo indeterminato.

In particolare, la prof.ssa Laurino Maria è in servizio in qualità di docente di Lingua e culture straniere per la classe di concorso AB024, presso l'Istituzione scolastica IS "L. Cobianchi" – VBIS00700V", con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2019; il prof. Pierangelo Morganti è in servizio in qualità di docente di Musica per la classe di concorso A30, presso l'Istituzione scolastica "Istituto Comprensivo – Rina Monti Stella – VBIC813002", con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2019; il prof Giuseppe Piacentini è in servizio in qualità di docente di Scienze Motorie per la classe di concorso A48, presso l'Istituzione scolastica "Istituto Superiore – L. Cobianchi – VBIS00700V, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2018; la prof.ssa Anna Verrelli è in servizio in qualità di docente di Italiano, Storia e Geografia, per la classe di concorso A22, presso l'Istituzione scolastica I.C. "Alto Verbano" – VBIC81600D", con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2019; la prof.ssa Carla Vicenti è in servizio in qualità di docente di Lingua e seconda Lingua comunitaria, per la classe di concorso AA25, in assegnazione provvisoria, presso la SMS di Bee (VB) – VBMM81602G dal 01.09.2019.

A tutti i ricorrenti, in sede di ricostruzione di carriera, come si dirà in seguito analizzando le singole posizioni, a seguito di apposite istanze, non veniva riconosciuto interamente, sia ai fini giuridici che economici, il servizio prestato preruolo, presso le scuole e gli istituti statali in qualità di docente a tempo determinato.

Il Ministero, infatti, non ha mai riconosciuto ai ricorrenti, né il medesimo punteggio (ai fini delle relative graduatorie provinciali e d'istituto), né la medesima progressione stipendiale, entrambi spettanti ai docenti di ruolo, in ossequio al principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva



99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dall'art. 6 del d.lgs n. 368 del 2001.

A tal proposito si rileva come la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio Europeo 28 giugno 1999, 1999/770/CE, preveda che *“per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (e che) i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”*. Proprio con riferimento alla suddetta clausola la Corte di Giustizia Europea ha statuito che *“nella determinazione sia degli elementi costitutivi della retribuzione sia del livello di tali elementi, le competenti istituzioni nazionali devono applicare ai lavoratori a tempo determinato il principio di non discriminazione quale consacrato dalla clausola 4 dell'accordo quadro”* (Corte di Giustizia CE 15 aprile 2008, n. 268, nel procedimento C-268/06).

Secondo la Corte, infatti, il principio di non discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato ed, a tale scopo, Essa ha anche statuito che *“al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre, in conformità delle clausole 3, punto 2, e 4, punto 1, di quest'ultimo, valutare se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che si trovino in una situazione comparabile”* (Corte di Giustizia sent. Rosado-Santana).

La Corte precisa, altresì, come non rilevi affatto la sola previsione legislativa o contrattuale astratta, poiché la sopra citata nozione di *“ragione oggettiva”*, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, deve essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato, per il fatto che quest'ultima è prevista da una norma generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo.

Secondo la Corte di Giustizia, infatti, *“tale nozione richiede, al contrario, che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità*



risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria" (sentenza Del Cerro Alonso, punto 57).

"Detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro" (sentenza Del Cerro Alonso, punto 53-58).

I suddetti principi sono stati, poi, riaffermati dalla Corte di Giustizia nella decisione del 4 settembre 2014, resa in causa C-152/14 (cfr. sentenza del Tribunale di Bologna, sez. lavoro, del 09.05.2015).

Nel merito, al fine di verificare se sussista o meno discriminazione, o comunque se la disparità di trattamento sia giustificata da ragioni oggettive, si rappresenta che con riguardo al personale di ruolo, sono previsti due distinti ed autonomi meccanismi legati alla valorizzazione dell'anzianità di servizio, ai fini della determinazione della retribuzione, uno è quello della ricostruzione di carriera e l'altro è quello degli scatti di anzianità. Più in particolare, se è vero che la disciplina normativa non contempla nel corso del periodo di precariato un'anzianità normativa ed economica corrispondente al servizio prestato, è certo che, attraverso la ricostruzione di carriera, al momento della immissione in ruolo, si opera un riconoscimento del predetto servizio assolutamente parziale e non integrale.

L'art. 485 del D. lgs. n. 297 del 16.4.1994, relativo al personale docente prevede che il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di quattro anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici, disponendo infatti, testualmente, che *"al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo"*. Dunque, il docente precario, dopo il quarto anno di servizio preruolo, subisce una riduzione di un terzo del servizio preruolo reso, sotto il profilo giuridico, mentre subisce una riduzione di due terzi del servizio stesso sotto il profilo economico.

Successivamente all'immissione in ruolo, quindi, questo stesso docente si trova a perdere, per tutti i pregressi anni di precariato, gli incrementi retributivi che gli sarebbero stati riconosciuti se fosse stato assunto da subito a tempo indeterminato.



Infatti, l'art. 53 comma 3 della legge n. 312/80, ha previsto l'applicazione degli scatti biennali (ora "fasce stipendiali") ai soli docenti di ruolo e non ai docenti precari, con ciò frapponendo un ostacolo diretto ed insuperabile al riconoscimento del diritto alla maturazione degli scatti in favore del personale non di ruolo assunto a tempo determinato.

Quindi la retribuzione del personale non di ruolo continua ad essere parametrata sempre allo stipendio iniziale previsto dal CCNL vigente, con evidente differenziazione di trattamento rispetto al personale di ruolo, con mortificazione delle professionalità acquisite e relativo danno economico.

I docenti, infatti, si trovano per anni a dover svolgere le stesse mansioni di qualsiasi altro docente di ruolo e, dunque, la loro posizione lavorativa di docenti non di ruolo era assolutamente comparabile a quella dei loro colleghi di ruolo e ciò in virtù della richiamata clausola 3 punto 2 e 4, punto 1 dell'accordo quadro che richiede la verifica, per la comparazione di dette posizioni dei lavoratori, della natura del lavoro e delle condizioni di formazione e di impiego (cfr. ordinanza 18.03.2011, Montoya Medina, C-273/ 2010, punto 37; sentenza Rosado Santana, cit, punto 66 e ordinanza 09.02.2012 Lorenzo Martinez C-556/11, punto 43). Secondo l'insegnamento della Corte di Giustizia, infatti,- così come in tutti gli analoghi casi di norma c.d. "self executing"- *"essendo la predetta clausola 4 sufficientemente precisa, può essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato ed applicata dal Giudice nazionale nelle fattispecie portate alla sua attenzione"* (sentenza n. 444 del 22.12.2010 Gaviero Torres, punti 87- 83, 90; analogamente, sentenza 18.10.2012, Valenza punto 70; in riferimento al principio di non discriminazione in relazione all'età, sentenza 19.01.2010 Kukukdeveci, procedimento C-555/07).

Il predetto principio di non discriminazione di matrice europea è stato anche da noi recepito nella giurisprudenza di merito e di legittimità chiamata a decidere fattispecie analoghe (ex multis, Trib. di Firenze 13.01.2015; Corte di Appello di Sassari sent. n. 263 dell' 08.10.2014; Corte di Appello di Torino sent. n. 205/2013 del 03.04.2013; Corte di Appello dell'Aquila 15.03.2012; nonchè la sentenza n. 262 del 12.01.2015 della Corte di Cassazione che, in via incidentale, riconosce "per il periodo di lavoro, o per i periodi di lavoro, in caso di sequenza di contratti a termine, il lavoratore ha diritto ad essere retribuito e ha diritto a che tale periodo o tali periodi siano computati ai fini dell'anzianità di servizio e quindi della maturazione degli scatti in coerenza con i principi costituzionali di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, anche e specificamente in ordine all'anzianità di servizio, affermato con la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.06.1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato").



Oggi, dunque, qualsiasi giudicante chiamato a pronunciarsi in merito ad analoghe questioni non potrà ormai fare a meno di tenere conto del fatto che:

- a) la Corte di Giustizia europea ha da tempo chiarito che le condizioni di impiego, rispetto alle quali sussiste il divieto di discriminazione, comprendono tutti gli istituti idonei ad incidere sulla quantificazione del trattamento retributivo e, quindi anche degli scatti di anzianità (o, nella fattispecie, delle mutate posizioni stipendiali) riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (cfr., fra tutte, Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Dans, punto 32; Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact, 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso, 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana; Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44 e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, Corte di Giustizia 18.10.2012, cause 002/11 e 005/11, Valenza; 7.3.2013, causa 093/11, Bertani);
- b) la mera circostanza che un impiego nel settore pubblico sia definito "*non di ruolo*" non è di per sé idonea a giustificare la diversità di trattamento, giacché le ragioni oggettive richiamate nella clausola 4 sono solo quelle che attengono al rapporto e lo differenziano, sulla base di elementi precisi e concreti, da quello a tempo indeterminato;
- c) la legittima necessità di garantire la continuità didattica nelle scuole può benissimo essere invocata per sostenere la legittimità dei contratti a termine, ma giammai per giustificare la diversità di posizione giuridica di carriera e di trattamento economico riservato agli assunti a tempo determinato;
- d) la predetta clausola 4, in quanto precisa ed incondizionata, impone la disapplicazione del diritto interno, ed in particolare delle clausole del contratto collettivo che escludono per gli assunti a tempo determinato qualsiasi rilevanza dell'anzianità maturata in forza di precedenti contratti a termine pur se limitatamente ai rapporti a tempo determinato succedutisi senza rilevante soluzione di continuità e di durata tale da coprire, pressoché integralmente, l'anno scolastico.

Ed ancora i giudici della Corte di Appello di Milano con la pronuncia n. 384/17 affermano "*La violazione del principio di non discriminazione configura inoltre una condotta illecita del datore di lavoro che contravviene anche ad un preciso dovere di adempimento contrattuale, trasfondendosi il divieto di discriminazione nell'ambito dei doveri comunque scaturenti dal rapporto di lavoro*" "*trattandosi quindi di inadempimento contrattuale, deve applicarsi l'ordinaria prescrizione decennale*" "*le differenze retributive debbano intendersi rapportate alla medesima progressione economica prevista per i dipendenti a tempo indeterminato del comparto scuola dai CCNL succedutisi nel tempo*" (in senso conforme a Cass. Civ. n. 22558/2016).



Ecco perché gli odierni ricorrenti hanno, finanche, inoltrato lettera di diffida al MIUR, alla Ragioneria dello Stato, agli istituti scolastici, che hanno provveduto alla ricostruzione di carriera, ed al relativo Ambito Territoriale, rimaste prive di riscontro, avente ad oggetto la richiesta di corretta valutazione dei servizi pre-ruolo riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera, che si producono.

Si osserva in merito che la clausola n. 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da parte di dipendenti assunti con contratti a tempo determinato perché siano loro riconosciuti i benefici economici collegati alla maturazione di una determinata anzianità di servizio e che il carattere meramente temporaneo del rapporto di lavoro non può costituire di per sé una ragione oggettiva che consenta di giustificare la mancata corresponsione di simili benefici economici a coloro che sono assunti a termine e si trovano in una situazione comparabile con i lavoratori a tempo indeterminato che usufruiscono di tali benefici.

Tra l'altro il MIUR non ha mai indicato alcun elemento o circostanza o modalità di esecuzione che valesse a distinguere l'attività lavorativa prestata dal personale assunto a tempo determinato rispetto a quella svolta dai colleghi assunti a tempo indeterminato; anzi, - come ha giustamente ed acutamente fatto notare la Corte di Giustizia - il fatto che, una volta immessi in ruolo, i dipendenti che hanno in precedenza lavorato in forza di contratti a termine si vedano ricostruita la carriera con il riconoscimento del servizio svolto in regime di rapporto a tempo determinato, conferma, semmai, la perfetta analogia tra le condizioni di lavoro dei dipendenti a tempo determinato e l'attività da essi espletata, rispetto a quelle proprie delle corrispondenti categorie di personale assunto a tempo indeterminato.

Pertanto, diretta conseguenza di questo principio è non soltanto il diritto alla retribuzione, bensì anche a che tale periodo o tali periodi siano computati ai fini della anzianità di servizio e, quindi, della maturazione degli scatti di anzianità, (rectius, del "trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali", come precisato dalla S.C., con la sentenza n. 22558/2016) in perfetta e logica coerenza con il principio di non discriminazione (affermato dalla Direttiva 1999/70/CE) tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato «anche e specificatamente in ordine all'anzianità di servizio».

Tale principio è stato anche di recente ribadito da diverse importanti pronunce della magistratura italiana, sia di merito (cfr. Tribunale di Roma, sentenze nn. 1133-1132-3967/2016; Tribunale di Torino, sentenza n. 1063/2016; Tribunale di Asti, sentenza n. 154/2016-cit.; Tribunale di Messina, sentenze nn. 735-736/2017; Tribunale di Bologna, sentenza del 09.05.2017-cit.; Corte di Appello di Torino, sentenza del 27.06.2013; Corte di Appello di Milano, sentenza n. 384/2017



-cit.; Corte di Appello di Brescia, sentenza n. 280/2017; Corte di Appello di Messina, sentenza n. 491/2017) che di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 29/07/2011, n. 16632, Cass. Civ., Sez. IV, 07/11/2016 n. 22558-cit.).

Come evidenziato nelle richiamate pronunce (così come in quelle analoghe della CGE), il palese ed insanabile contrasto tra le previsioni del diritto europeo (come la sopra citata clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato), da un lato, e la regola dettata dalla normativa interna speciale del settore scolastico (come l'art. 526 del d.lgs. 297/94), dall'altro, non può che essere risolto in favore delle prime in ragione della loro indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti, e precisamente attraverso la disapplicazione di quest'ultima, sia per quel che riguarda il reclutamento, sia per la ricostruzione di carriera.

A fuorviare ogni dubbio sulla vicenda, va evidenziata all'Odierno Decidente la recentissima sentenza n. 31149/2019 della Suprema Corte di Cassazione sez. lav., che ha ricostruito la materia della conformità al diritto comunitario della disciplina nazionale prevista per la ricostruzione della carriera nella scuola pubblica, ed ha sintetizzato i principi giurisprudenziali che sono stati espressi nel corso del tempo sia dalla Corte Comunitaria, sia dalla medesima Corte di Cassazione, tentando di darne una lettura sistematica.

La Suprema Corte, sotto un primo profilo ha rilevato che l'applicabilità della clausola n. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (ovvero il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato) “ **NON PUÒ ESSERE ESCLUSA PER IL FATTO CHE IL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO ABBA ORMAI ACQUISITO STABILITÀ ATTRAVERSO LA DEFINITIVA IMMISSIONE IN RUOLO**”.

Ciò significa che il principio di non discriminazione va applicato anche nei confronti di chi, una volta entrato in ruolo, rivendica che il riconoscimento del servizio precedentemente svolto a tempo determinato ai fini della ricostruzione della carriera venga effettuato in modo identico al servizio prestato con contratto a tempo indeterminato.

Sotto un secondo profilo la Corte di Cassazione ha ribadito i suoi precedenti orientamenti secondo cui **la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale del settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.**

Dalla Sentenza sopra richiamata si desumono i seguenti principi:

1) L'art. 485 del D.LGS. N. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi



definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, **viola la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/ce, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art.511, comma 14, della l. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto *ab origine* a tempo indeterminato;**

2) Il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente *ab origine* a tempo indeterminato e ciò implica che **non potranno essere valorizzate le interruzioni tra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;**

3) L'ANZIANITÀ da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 **deve essere computata sulla base dei medesimi criteri dell'assunto a tempo indeterminato.**

Anche in merito alla ricostruzione di carriera ed al cd l diritto ai "gradoni" la Corte di Cassazione con una recentissima sentenza ha statuito che il Contratto Collettivo Nazionale della scuola siglato il 4 agosto 2011 è illegittimo e va disapplicato nella parte in cui riconosce il diritto al "gradone" 3-8 anni ai soli docenti in servizio prima del 1° settembre 2011 solo se avevano un contratto a tempo indeterminato.

Invero, si evidenzia che il CCNL del Comparto Scuola del 4.8.2011, all'art. 2, ha rimodulato le fasce stipendiali sino a quel momento vigenti attraverso l'accorpamento della prima (0-2) alla seconda (3-8) e la loro sostituzione con un'unica fascia iniziale 0-8, prevedendo che solo il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, potesse conservare "ad personam" il maggior valore stipendiale in godimento, o il diritto al precedente livello 3-8 a seconda dei casi.

Con la Sentenza n. 2924/2020, la Suprema Corte di Cassazione ha, dunque, riconosciuto anche al personale immesso in ruolo dopo il 2011, ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni precedenti al 1° settembre 2011, all'applicazione della "clausola di salvaguardia" che riconosce il mantenimento economico del gradone stipendiale "3-8 anni" molto più favorevole.

La Cassazione, nella citata Sentenza, ha statuito "*il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4 è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con*



la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato" evidenziando che "viola la richiamata clausola anche l'art. 2 del c.c.n.l. 4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato".

Una tale disposizione, infatti, "per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale".

Da ultimo, i predetti principi sono stati ribaditi dall'intestato Tribunale con la Sentenza n. 27/2021, pubblicata in data 17.02.2021.

Nel caso di specie, i ricorrenti hanno diritto al riconoscimento **economico del gradone stipendiale "3-8 anni" molto più favorevole, essendo pacifico che alla data del 1 settembre 2011, avevano già maturato svariati anni di precariato** (circostanza pacifica che emerge anche dalla ricostruzione di carriera).

A tal fine, si rende opportuno esaminare le singole posizioni degli odierni ricorrenti, anche al fine di quantificare le somme agli stessi spettanti

A) LAURINO MARIA

La prof.ssa Maria Laurino - attualmente in servizio, in qualità di docente a tempo indeterminato, di Lingue e Culture straniere nella scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso AB024, presso l'Istituzione scolastica IS "L. Cobianchi" – VBIS00700V", con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2019, ed è stata definitivamente assunta da codesto Ministero, nella predetta qualità di docente a tempo indeterminato a far data dal 01.09.2019, anno scolastico 2019/2020, giusto contratto del 02.09.2019.

Alla prof.ssa Laurino Maria, in sede di ricostruzione di carriera, come si evince dalla documentazione che si produce ed al cui contenuto ci si riporta, a seguito di apposita istanza, sono stati riconosciuti ai fini giuridici ed economici, anni 8 (otto) e mesi 8 (otto) e giorni 0 (zero) ed anni 2 (due) e mesi 4 (quattro) e giorni 0(zero) ai soli fini economici, preruolo prestato presso le scuole e gli istituti statali in qualità di docente a tempo determinato, succedutisi senza sostanziale soluzione di continuità, giusto decreto n. 174 del 25.08.2020, emanato dall'Istituto Superiore – Dalla Chiesa - Spinelli – VBIS00400B" .

La ricorrente, avendo dunque prestato svariati anni di servizio antecedentemente al 1 settembre 2011, ha diritto **all'applicazione della "clausola di salvaguardia" che riconosce il mantenimento economico del gradone stipendiale "3-8 anni" molto più favorevole.**



Sulla scorta delle tabelle stipendiali via via succedutesi, la prof.ssa Laurino ha diritto ad €. **7.830,98** (come da prospetto allegato al presente ricorso) a titolo di differenze stipendiali, oltre ovviamente agli interessi legali, rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrenti dalle singole scadenze sino al soddisfo.

Su tutte le somme riconosciute andranno, inoltre, correttamente detratte le trattenute previdenziali a carico del lavoratore ed aggiunti i relativi contributi a carico del datore di lavoro, importi che il resistente MIUR dovrà versare entrambi direttamente all'INPS (ex Gestione INPDAP), chiamato in causa in qualità di "contraddittore necessario" (cfr. Cass. Civ., sez. lavoro, 15 settembre 2014, n. 19398).

B) MORGANTI PIERANGELO

Il prof. Morganti Pierangelo - attualmente in servizio in qualità di docente, a tempo indeterminato, di Musica, classe di concorso A030, presso l'Istituzione scolastica "Istituto Comprensivo – Rina Monti Stella – VBIC813002", con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2019, ed è stato definitivamente assunto da codesto Ministero, nella predetta qualità di docente a tempo indeterminato a far data dal 01.09.2019, anno scolastico 2019/2020, giusto contratto del 09.09.2019.

Al prof. Morganti, in sede di ricostruzione di carriera, come si evince dalla documentazione che si produce ed al cui contenuto ci si riporta, a seguito di apposita istanza, sono stati riconosciuti ai fini giuridici ed economici, anni 9 (nove) e mesi 4 (quattro) e giorni 0 (zero), ed anni 2 (due) e mesi 8 (otto) ai soli fini economici, preruolo prestato presso le scuole e gli istituti statali in qualità di docente a tempo determinato, succedutisi senza sostanziale soluzione di continuità, giusto decreto n. 188 del 18.12.2020 emesso dall'Istituto Comprensivo – Rina Monti Stella – VBIC813002.

Il ricorrente, avendo dunque prestato svariati anni di servizio antecedentemente al 1 settembre 2011, ha diritto **all'applicazione della "clausola di salvaguardia" che riconosce il mantenimento economico del gradone stipendiale "3-8 anni" molto più favorevole.**

Sulla scorta delle tabelle stipendiali via via succedutesi, il Prof. Morganti ha diritto ad €. **5.531,40** (come da prospetto allegato al presente ricorso) a titolo di differenze stipendiali, oltre ovviamente agli interessi legali, rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrenti dalle singole scadenze sino al soddisfo.

Su tutte le somme riconosciute andranno, inoltre, correttamente detratte le trattenute previdenziali a carico del lavoratore ed aggiunti i relativi contributi a carico del datore di lavoro, importi che il resistente MIUR dovrà versare entrambi direttamente all'INPS (ex Gestione



INPDAP), chiamato in causa in qualità di “contraddittore necessario” (cfr. Cass. Civ., sez. lavoro, 15 settembre 2014, n. 19398).

Inoltre la ricostruzione di servizio operata dal Ministero, come si evince dalla tabella di calcolo allegata in atti e sviluppata in base ai giorni di servizio prestati, deve essere riformata in quanto, appare evidente che lo stesso alla data del 31.08.2019 ha maturato una anzianità di servizio pari a anni 9 (nove), mesi 5(cinque) e giorni 20(venti), con ogni consequenziale statuizione.

C) PIACENTINI GIUSEPPE

Il prof. Piacentini Giuseppe - attualmente in servizio in qualità di docente, a tempo indeterminato, Scienze Motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, classe di concorso A048, presso l’Istituzione scolastica “Istituto Superiore – L. Cobianchi – VBIS00700V, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2018, ed è stato definitivamente assunto da codesto Ministero, nella predetta qualità di docente a tempo indeterminato a far data dal 01.09.2018, anno scolastico 2018/2019.

È bene evidenziare che il ricorrente è stato assunto con la qualifica funzionale di docente di scuola media, classe di concorso A030, con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 ed economica dal 01.09.2016 a tempo indeterminato, per poi successivamente essere assunto con la qualifica funzionale di docente di scuola superiore con decorrenza dal 01.09.2018, come si evince dal decreto di ricostruzione n. 11444 del 18.12.2019, entrambi oggi impugnati

Al prof. Piacentini, in sede di ricostruzione di carriera, come si evince dalla documentazione che si produce ed al cui contenuto ci si riporta, a seguito di apposita istanza, sono stati riconosciuti ai fini giuridici ed economici, anni 10 (dieci) e mesi 0 (zero) e giorni 0 (zero), ed anni 3 (tre) e mesi 0 (zero) e giorni 0(zero) ai soli fini economici preruolo prestato presso le scuole e gli istituti statali in qualità di docente a tempo determinato, succedutisi senza sostanziale soluzione di continuità, giusto decreto n.328 del 30.11.2017, emesso dall’Istituto Comprensivo “Filippo Maria Beltrami” VBIC817009.

Successivamente, giusto decreto n. 11444 del 18.12.2019 emesso Istituto Superiore – L. Cobianchi – VBIS00700V”, al ricorrente sono stati riconosciuti anni 13 (tredici) e mesi 0 (zero) e giorni 0 (zero), ed anni 3 (tre) e mesi 0 (zero) e giorni 0(zero) ai soli fini economici, preruolo prestato presso le scuole e gli istituti statali in qualità di docente a tempo determinato, succedutisi senza sostanziale soluzione di continuità .

Il ricorrente, avendo dunque prestato svariati anni di servizio antecedentemente al 1 settembre 2011, ha diritto **all’applicazione della “clausola di salvaguardia” che riconosce il mantenimento economico del gradone stipendiale “3-8 anni” molto più favorevole.**



Sulla scorta delle tabelle stipendiali via via succedutesi, il Prof. Piacentini ha diritto ad €. **8.752,20** (come da prospetto allegato al presente ricorso) a titolo di differenze stipendiali, oltre ovviamente agli interessi legali, rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrenti dalle singole scadenze sino al soddisfo.

Su tutte le somme riconosciute andranno, inoltre, correttamente detratte le trattenute previdenziali a carico del lavoratore ed aggiunti i relativi contributi a carico del datore di lavoro, importi che il resistente MIUR dovrà versare entrambi direttamente all'INPS (ex Gestione INPDAP), chiamato in causa in qualità di "contraddittore necessario" (cfr. Cass. Civ., sez. lavoro, 15 settembre 2014, n. 19398).

D) VERRELLI ANNA

La prof.ssa Anna Verrelli - attualmente in servizio in qualità di docente, a tempo indeterminato, di Italiano, Storia e Geografia, presso la SMS di Bee (VB) – VBMM81602G con decorrenza giuridica ed economica 01.09.2019, ed è stata definitivamente assunta da codesto Ministero, nella predetta qualità di docente a tempo indeterminato a far data dal 01.09.2019, anno scolastico 2019/2020, giusto contratto del 26.09.2019.

Alla prof. ssa Verrelli, in sede di ricostruzione di carriera, come si evince dalla documentazione che si produce ed al cui contenuto ci si riporta, a seguito di apposita istanza, sono stati riconosciuti ai fini giuridici ed economici, anni 10 (dieci) e mesi 0 (zero) e giorni 0 (zero), ed anni 3 (tre), mesi 0 (zero) e giorni 0(zero) ai soli fini economici, preruolo prestato presso le scuole e gli istituti statali in qualità di docente a tempo determinato, succedutisi senza sostanziale soluzione di continuità, giusto decreto n. 903 del 28.01.2020 emesso dall'Istituto Comprensivo – Alto Verbano – VBIC81600D.

La ricorrente, avendo dunque prestato svariati anni di servizio antecedentemente al 1 settembre 2011, ha diritto **all'applicazione della "clausola di salvaguardia" che riconosce il mantenimento economico del gradone stipendiale "3-8 anni" molto più favorevole.**

Sulla scorta delle tabelle stipendiali via via succedutesi, la Prof.ssa Verrelli ha diritto ad €. **8.645,49** (come da prospetto allegato al presente ricorso) a titolo di differenze stipendiali, oltre ovviamente agli interessi legali, rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrenti dalle singole scadenze sino al soddisfo.

Su tutte le somme riconosciute andranno, inoltre, correttamente detratte le trattenute previdenziali a carico del lavoratore ed aggiunti i relativi contributi a carico del datore di lavoro, importi che il resistente MIUR dovrà versare entrambi direttamente all'INPS (ex Gestione



INPDAP), chiamato in causa in qualità di “contraddittore necessario” (cfr. Cass. Civ., sez. lavoro, 15 settembre 2014, n. 19398).

Inoltre la ricostruzione di servizio operata dal Ministero, come si evince dalla tabella di calcolo allegata in atti e sviluppata in base ai giorni di servizio prestati, deve essere riformata in quanto, appare evidente che lo stesso alla data del 31.08.2019 ha maturato una anzianità di servizio pari a anni 10 (dieci), mesi 7(sette) e giorni 19(diciannove), con ogni consequenziale statuizione.

E) VICENTI CARLA

La prof.ssa Vicenti Carla, attualmente in servizio in qualità di docente, a tempo indeterminato, di Lingua e seconda Lingua comunitaria, per la classe di concorso AA25, in assegnazione provvisoria, presso la SMS di Bee (VB) – VBMM81602G, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2019, ed è stata definitivamente assunta da codesto Ministero, nella predetta qualità di docente a tempo indeterminato a far data dal 01.09.2019, anno scolastico 2019/2020, giusto contratto del 04.09.2019.

Alla prof. ssa Vicenti, in sede di ricostruzione di carriera, come si evince dalla documentazione che si produce ed al cui contenuto ci si riporta, a seguito di apposita istanza, sono stati riconosciuti ai fini giuridici ed economici, anni 9 (nove) e mesi 4 (quattro) e giorni 0 (zero), ed anni 2 (due), mesi 8 (otto) e giorni 0(zero) ai soli fini economici, preruolo prestato presso le scuole e gli istituti statali in qualità di docente a tempo determinato, succedutisi senza sostanziale soluzione di continuità, giusto decreto n. 1139 del 07.01.2020 emesso dall’Istituto Comprensivo – Martiri delle Libertà – VCIC81200R .

La ricorrente, avendo dunque prestato svariati anni di servizio antecedentemente al 1 settembre 2011, ha diritto **all’applicazione della “clausola di salvaguardia” che riconosce il mantenimento economico del gradone stipendiale “3-8 anni” molto più favorevole.**

Sulla scorta delle tabelle stipendiali via via succedutesi, la Prof.ssa Vicenti ha diritto ad €. **5.413,30** (come da prospetto allegato al presente ricorso) a titolo di differenze stipendiali, oltre ovviamente agli interessi legali, rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrenti dalle singole scadenze sino al soddisfo.

Su tutte le somme riconosciute andranno, inoltre, correttamente detratte le trattenute previdenziali a carico del lavoratore ed aggiunti i relativi contributi a carico del datore di lavoro, importi che il resistente MIUR dovrà versare entrambi direttamente all’INPS (ex Gestione INPDAP), chiamato in causa in qualità di “contraddittore necessario” (cfr. Cass. Civ., sez. lavoro, 15 settembre 2014, n. 19398).



Inoltre la ricostruzione di servizio operata dal Ministero, come si evince dalla tabella di calcolo allegata in atti e sviluppata in base ai giorni di servizio prestati, deve essere riformata in quanto, appare evidente che lo stesso alla data del 31.08.2019 ha maturato una anzianità di servizio pari a anni 9 (nove), mesi 4(quattro) e giorni 22(ventidue), con ogni consequenziale statuizione.

A ciò dovrà conseguire, ovviamente, la eventuale modifica della loro posizione in entrambe le relative graduatorie.

Per tutti i suesposti motivi i ricorrenti *ut supra* rappresentati, difesi e domiciliati

VOGLIA IL TRIBUNALE ECC.MO

In funzione di Giudice del Lavoro, fissare l'udienza di comparizione delle parti e la discussione della causa, assegnando termine per la notifica del ricorso e del decreto, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

➤ **ANNULLARE/DISAPPLICARE:**

- a) il decreto di ricostruzione di carriera, relativo alla Prof.ssa Laurino Maria, n. 174 del 25.08.2020, emanato dall'Istituto Superiore – Dalla Chiesa - Spinelli – VBIS00400B;
- b) il decreto di ricostruzione di carriera, relativo al Prof. Morganti Pierangelo, n. 188 del 18.12.2020 emesso dall'Istituto Comprensivo – Rina Monti Stella – VBIC813002;
- c) il decreto di ricostruzione di carriera, relativo al Prof. Piacentini Giuseppe, n.328 del del 30.11.2017, emesso dall'Istituto Comprensivo “Filippo Maria Beltrami” VBIC817009, ed il decreto n. 11444 del 18.12.2019 emesso Istituto Superiore – L. Cobianchi – VBIS00700V;
- d) il decreto di ricostruzione di carriera, relativo alla Prof.ssa Verrelli Anna, giusto decreto n. 903 del 28.01.2020 emesso dall'Istituto Comprensivo – Alto Verbano – VBIC81600D;
- e) il decreto di ricostruzione di carriera, relativo alla Prof.ssa Vincenti Carla, giusto decreto n. 1139 del 07.01.2020 emesso dall'Istituto Comprensivo – Martiri delle Libertà – VCIC81200R;

➤ **ORDINARE** al MIUR di rivalutare, sia ai fini giuridici che economici, il servizio di preruolo prestato dai ricorrenti alla stessa stregua e nella stessa misura di quello di ruolo, con effettuazione della corretta valutazione dell'anzianità di servizio sia ai fini della corretta ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione giuridica del ruolo, così come della maturazione degli scatti di anzianità ovvero,



più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL comparto scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFR dovuto;

➤ **CONDANNARE** il MIUR a corrispondere a:

- a) Prof.ssa Laurino Maria la somma di **€7.830,98** a titolo di differenze stipendiali conseguenti alla corretta ricostruzione di carriera, ovvero di quell'altra maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre ovviamente agli interessi legali, rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrenti dalle singole scadenze sino al soddisfo;
- b) Prof. Morganti Pierangelo la somma di **€5.531,40** a titolo di differenze stipendiali conseguenti alla corretta ricostruzione di carriera, ovvero di quell'altra maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre ovviamente agli interessi legali, rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrenti dalle singole scadenze sino al soddisfo;
- c) Prof. Piacentini Giuseppe la somma di **€ 8.752,20** a titolo di differenze stipendiali conseguenti alla corretta ricostruzione di carriera, ovvero di quell'altra maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre ovviamente agli interessi legali, rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrenti dalle singole scadenze sino al soddisfo;
- d) Prof.ssa Verrelli Anna la somma di **€8.645,49** a titolo di differenze stipendiali conseguenti alla corretta ricostruzione di carriera, ovvero di quell'altra maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre ovviamente agli interessi legali, rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrenti dalle singole scadenze sino al soddisfo;
- e) Prof.ssa Vicenti Carla la somma di **€5.413,30** a titolo di differenze stipendiali conseguenti alla corretta ricostruzione di carriera, ovvero di quell'altra maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre ovviamente agli interessi legali, rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrenti dalle singole scadenze sino al soddisfo

➤ **CONDANNARE** il MIUR al versamento diretto in favore dell'INPS (ex Gestione INPDAP) degli oneri previdenziali e fiscali, calcolati sulle differenze retributive sopra richieste od a quell'altra somma riconosciuta in corso di causa;

➤ **CONDANNARE** il MIUR al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti, per la reiterata disapplicazione della normativa europea, nonché per la condotta tenuta non dando seguito alla diffida inoltrata dei ricorrenti, costringendoli ad introitare il presente giudizio, da determinarsi in via equitativa dal Decidente;



➤ **RICONOSCERE** ai ricorrenti il corretto punteggio ai fini della mobilità volontaria (provinciale) e di quella interna (d'istituto), nelle misure e secondo le modalità specificate in premessa;

➤ **ORDINARE** al MIUR, e/o agli Uffici periferici di competenza, di modificare la posizione dei ricorrenti nella graduatoria provinciale e d'istituto;

➤ **CONDANNARE** il MIUR, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento delle spese e dei compensi di causa, oltre IVA e CPA ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore.

In via istruttoria, si richiede fin d'ora volersi disporre apposita CTU al fine di valutare e quantificare correttamente il servizio non di ruolo, di cui ai decreti oggi contestati, nonché di determinare le differenze stipendiali e previdenziali dovute sulla scorta delle tabelle stipendiali contrattuali via via succedutesi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo, quantificare le differenze retributive e contributive dovute, e/o non versate, importi a cui verranno detratte le trattenute previdenziali a carico del lavoratore ed aggiunti i relativi contributi a carico del datore di lavoro.

Con espresso mandato al CTU di indicare, altresì, la tabella contrattuale di spettanza dei ricorrenti, il corretto punteggio ai fini della mobilità volontaria, sia nella graduatoria esterna (provinciale) che di quella interna (d'istituto), e lo spettante punteggio differenziale.

Si producono:

1) Sentenza n. 27 del 2021;

A) LAURINO MARIA

1a) contratto di assunzione a tempo indeterminato;

2a) decreto ricostruzione carriera n. 174 del 25.08.2020

3a) Stato matricolare;

4a) copia simulazione ricostruzione di carriera e conteggi;

5a) cedolini stipendio (maggio 2016, novembre 2017, novembre 2018, giugno 2019 e maggio 2020);

6a) diffida;

B) MORGANTI PIERANGELO

1b) contratto di assunzione a tempo indeterminato;

2b) decreto ricostruzione carriera n. 188 del 18.12.2020;

3b) Stato matricolare;

4b) copia simulazione ricostruzione di carriera e conteggi;



5b) cedolini stipendio (maggio 2016, marzo 2017, aprile 2018, giugno 2019, aprile 2020 e febbraio 2021);

6b) diffida;

C) PIACENTINI GIUSEPPE

1c) decreto ricostruzione I grado;

2c) decreto ricostruzione carriera n. 11444 del 18.12.2019;

3c) Stato matricolare;

4c) copia simulazione ricostruzione di carriera e conteggi;

5c) cedolini stipendio (novembre 2015, ottobre 2016, giugno 2017, ottobre 2018, gennaio 2019, giugno 2020 e marzo 2021);

6c) diffida;

D) VERRELLI ANNA

1d) contratto di assunzione a tempo indeterminato;

2d) decreto ricostruzione carriera n. 903 del 28.01.2020;

3d) Stato matricolare;

4d) copia simulazione ricostruzione di carriera e conteggi;

5d) cedolini stipendio (aprile 2017, novembre 2018, settembre 2019, maggio 2020 e marzo 2021);

6d) diffida;

E) VICENTI CARLA

1e) contratto di assunzione a tempo indeterminato;

2e) decreto ricostruzione carriera n. 1139 del 07.01.2020;

3e) Stato matricolare;

4e) copia simulazione ricostruzione di carriera e conteggi;

5e) cedolini stipendio (giugno 2017, luglio 2018, aprile 2019, luglio 2020 e marzo 2021);

6e) diffida;

Si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad €. 36.173,37 e che il contributo unificato dovuto è pari ad €. 259,00.

Siracusa, 18.05.2021

Avv. Fabio Puglisi



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (art. 151 c.p.c.).

Il sottoscritto procuratore rivolge, altresì, istanza ex art. 151 c.p.c .

A tal fine, considerato il numero rilevante dei litisconsorti interessati;

preMESSO

che il ricorso ha per oggetto l'esatta ricostruzione della carriera, con computo corretto dell'intero servizio preruolo prestato, il riconoscimento delle differenze retributive e contributive dovute e/o risarcimento del danno da responsabilità contrattuale per mancate e/o irregolari retribuzione e contribuzione, oltre il riconoscimento del corretto punteggio ai fini della mobilità volontaria (provinciale) e di quella interna (d'istituto) e conseguente eventuale modifica della posizione nelle relative graduatorie;

che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso *ut supra* dovrebbe essere notificato a tutti i docenti attualmente inseriti nell'apposite graduatorie provinciali, nonché in quella d'istituto, relative alle medesime classi di concorso degli odierni ricorrenti, in quanto potenziali controinteressati che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso;

considerata

l'ampia platea dei contro-interessati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

che il numero dei contro-interessati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con individuazione dei recapiti di ciascuno appare pregiudizievole per la ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami, oltre che incompatibile con le esigenze di celerità del presente giudizio,

VOGLIA la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U., autorizzare: 1) quanto ai contro-interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR e di tutti gli altri Uffici periferici coinvolti; 2) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero ex legge 53/94 a mezzo posta elettronica certificata.

Siracusa/Verbania

Avv. Fabio Puglisi

